N. 10646/03 R.G.
N. 167/08 SENT.
N. 321/08 CRON.
N. 331/08 REP.

TRIBUNALE DI BERGAMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Bergamo,dott.ssa Laura Giraldi,ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°10646/2003 R.G.

promossa da

FALLIMENTO SOCIETA' FILATURA DI COSSIRANO S.P.A. in persona del curatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Partigiani n°5 presso lo studio dell'avv.A.Algani che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

-attore-

contro

BANCA INTESA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Mlano ed elettivamente domiciliata in Bergamo,via Masone n°3 presso lo studio dell'avv.G.Ravasio che la rappresenta e difende unitamente agli avv.G.F.M.La Scala e L.Cipolla per delega in calce all'atto di citazione notificato,

-convenuta-

OGGETTO:revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da foglio allegato al verbale di udienza in data 25.9.2007.

Per la convenuta: come da foglio allegato al verbale di udienza in data 25.9.2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.10.2003 il curatore del fallimento della Società di Filatura di Cossirano s.p.a. esponeva di aver rilevato che nell'arco del biennio antecedente l'ammissione al concordato preventivo,poi seguita dalla dichiarazione di fallimento della società stessa, pronunziata in data 17.7.2001 dal Tribunale di Bergamo, la Filatura di Cossirano s.p.a. aveva intrattenuto rapporti bancari con la Cariplo s.p.a. poi divenuta Banca Intesa s.p.a.; deduceva in particolare che sul conto corrente n°18054/1 erano state registrate numerose rimesse aventi natura solutoria ed effettuate operazioni correlate alla presentazione di ricevute bancarie ,pure aventi natura solutoria, di cui chiedeva dichiararsi l'inefficacia e la conseguente revoca ex art. 67 l.f..Il Fallimento evidenziava altresì che l'istituto bancario con il quale la società intratteneva rapporti doveva essere a conoscenza dello stato di insolvenza della Filatura di Cossirano s.p.a. in quanto i bilanci della stessa, già a far data dall'anno 1996, evidenziavano una grave crisi finanziaria .

Si costituiva in giudizio la Banca Intesa s.p.a. contestando integralmente le avverse pretese eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum in quanto non

individuabili con esattezza le operazioni correlate alla presentazione di ricevute bancarie.Nel merito evidenziava che nessuna consapevolezza dello stato di insolvenza della società poteva ravvisarsi in capo all'istituto bancario atteso che la Filatura di Cossirano s.p.a. ,per quanto emergente dai bilanci e dalle relazioni degli amminsitratori e del collegio sindacale, era priva di idonea liquidità a causa di rilevanti investimenti effettuati per ristrutturazione degli impianti e presentava comunque un fatturato in crescita .Rlevava inoltre che tra le rimesse revocabili indicate dall'attore erano state incluse operazioni bilanciate,operazioni di giroconto da compensare ex art. 56 l.f. e che la curatela non aveva tenuto conto della presenza di numerosi effetti insoluti né dell'esistenza di linee di credito.Chiedeva dunque il rigetto delle avverse domande.

Nel corso del giudizio venivano disposta C.T.U. contabile.

Indi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 25.9.2007 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta.

Si osserva preliminarmente che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum deve essere disattesa atteso che parte attrice nel proprio atto introduttivo ha chiaramente individuato le operazioni correlate a presentazione di ri.ba soggette a *revoca allegando prospetto analitico* delle stesse.

Nel merito è stata esperita in corso di causa C.T.U. contabile atta ad individuare le rimesse revocabili effettuate sul conto corrente intestato

alla società,poi fallita, nei due anni anteriori la dichiarazione di ammissione al concordato preventivo, avvenuta in data 17.7.2001.Il perito ha dunque considerato le operazioni effettuate a far data dal 22.7.1999.

Il C.T.U. , secondo il quesito sottopostogli predisposto in aderenza all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente ,ha individuato tali rimesse secondo il criterio di calcolo del c.d. 'saldo disponibile' ove per saldo disponibile si intende l'operazione diretta a designare tra le somme annotate nel saldo contabile quelle sulle quali il correntista ha maturato il diritto alla disponibilità effettiva.

Contesta parte convenuta, invero solo in comparsa conclusionale, l'adeguatezza di tale criterio che, a suo dire , sarebbe ormai superato dalle disposizioni di cui al d.l.35/2005, invocando in tal senso alcune pronunzie di merito.

Ritiene tuttavia il Giudice che tali doglianze non siano condivisibili.

Infatti , da un lato, è evidente , come riconosciuto dalla stessa convenuta, che la citata normativa non è applicabile al caso di specie in quanto la presente azione revocatoria è stata proposta nell'ambito di procedura iniziata prima dell'entrata in vigore del d.l.35/2005 (in tal senso Cass.2692/2007 e 5346/2007).

In secondo luogo la scelta legislativa di escludere le rimesse bancarie dalla soggezione a revoca non può incidere sui criteri valutativi di tali rimesse precedentemente elaborati dalla stessa Suprema Corte allorchè *le rimesse erano,e nella specie sono,* soggette a revoca, trattandosi di fattispecie non assimilabili.

Da altro canto le stesse sentenze di merito indicate da parte convenuta in comparsa conclusionale sono precedenti l'entrata in vigore del predetto decreto legge e prescindono pertanto dalle scelte normative in merito alle rimesse bancarie, mentre si pongono in chiaro contrasto con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nel tempo, cui ritiene invece questo Giudice di attenersi.

Ritiene dunque il Giudicante che possano essere condivise anche nella specie le osservazioni svolte sul punto dalla Suprema Corte (per tutte Cass.2744/1994) in forza delle quali ciò che determina la copertura o non del conto è la disponibilità liquida su detto conto da parte dell'intestatario o meglio il mancato superamento della soglia di disponibilità ragguagliata al limite del fido. Nell'ambito della soglia di disponibilità il conto deve ritenersi coperto (ancorchè eventalmente passivo) e le rimesse effettuate in situazione di copertura assumono soltanto carattere ripristinatorio della provvista. Al contrario il superamento della predetta soglia con poste passive pone in evidenza il carattere solutorio e quindi la revocabilità delle singole rimesse.E' dunque la disponibilità , nel momento della revocabilità della singola rimessa, che costituisce in linea di principio ,il criterio di riferimento per determinare la copertura o non del conto.

Tale disponibilità deve essere effettiva e può essere desunta anche da elementi presuntivi quali le date di registrazione in conto delle operazioni ed i dati ordinati per valuta.

La Suprema Corte ha peraltro ribadito che la revocabilità non deve essere contenuta nel limite del divario tra massimo scoperto del conto nell'anno anteriore al fallimento e saldo finale di chiusura in

quanto la singolarità delle varie operazioni allo scoperto non può confondersi nell'unitarietà del rapporto , mentre la presenza di frequenti oscillazioni nell'ambito dello scoperto ed anche di sconfinamenti seguiti da eventuali rientri non consentono di individuare nelle rimesse operate sul conto scoperto una forma di ricostituzione della provvista disponibile in futuro per il cliente(Cass.10869/1994,6558/1997).

La ricostruzione del saldo disponibile è stata effettuata peraltro nel senso più favorevole alla banca in mancanza di specifica prova della cronologia delle singole operazioni (Cass. 21083/2005), ossia computando prioritariamente tutte le rimesse e quindi tutti gli addebiti avvenuti nell'arco della stessa giornata.

Lamenta parte convenuta che il consulente d'ufficio non abbia tenuto in debita considerazione l'ammontare delle rimesse relative ad accrediti di effetti non andati a buon fine.

Sul punto tuttavia il C.T.U. ha chiarito che in base alla documentazione allegata agli atti non era possibile ricollegare in maniera univoca ed incontrovertibile l'importo degli insoluti alle relative rimesse per presentazione RI.BA, accreditate alla scadenza ma poi non andate a buon fine, in quanto non sono state prodotte distinte attestanti l'esito insoluto degli effetti ed i singoli effetti presentati da cui è derivato l'insoluto; tale spiegazione appare corretta anche alla luce della contabilizzazione degli effetti a ' valuta maturata' come *indicato in comparsa conclusionale di parte convenuta*, atteso che *l'eventuale esclusione dalle rimesse revocabili presuppone comunque* la possibilità di individuare un chiaro collegamento tra insoluto e

rimessa.Né all'uopo poteva ritenersi sufficiente il mero prospetto allegato dal C.T.P. di parte convenuta.

Lamenta ancora parte convenuta che il consulente tecnico d'ufficio non abbia tenuto in debito conto le operazioni bilanciate , cioè appostazioni di segno opposto,tendenzialmente corrispondenti per data e per importo, ove la rimessa è finalizzata alla creazione di una disponibilità destinata all'esecuzione di uno specifico ordine di pagamento.

Tali rimesse infatti aventi specifica funzione di fornire la provvista per l'esecuzione di determinati ordini di pagamento sono prive di carattere solutorio e , conseguentemente , irrevocabili (Cass. 686/99).

Le operazioni bilanciate ,come affermato in dottrina e giurispudenza, si caratterizzano non tanto per la contestualità del versamento e del prelievo e/o la loro equivalenza contabile quanto piuttosto per il collegamento teleologico tra le operazioni in modo tale che il prelievo debba farsi necessariamente risalire ad un certo versamento.

La prova di tale ' bilanciamento' riguarda la specifica destinazione della rimessa affluita sul conto sin dalla data del versamento in forza di accordi esistenti tra le parti, l'esistenza di tali specifici accordi e la prova del nesso teleologico tra le operazioni poste in essere .

La prova di tali circostanze deve tuttavia essere fornita dalla banca, la quale nella specie, nulla ha tentato di provare in merito.

Dalla documentazione peraltro prodotta in atti lo stesso perito d'ufficio non è stato in grado di individuare alcun legame logico finalistico tra rimessa e prelievo.

Generica deve ritenersi inoltre l'eccezione di compensazione inerente l'irrevocabilità di alcune operazioni effettuate in giroconto; di tali specifiche operazioni (se diverse da quelle riguardanti gli insoluti di cui sopra) non vi è alcuna menzione né in comparsa di costituzione né in comparsa conclusionale , né nella relazione del consulente di parte della banca. Si rileva inoltre che parte attrice ha dedotto in memoria ex artt. 170-180 c.p.c. che i giroconti dal conto anticipi al conto ordinario riguardavano due conti in stretto collegamento atteso che il correntista non poteva operare sul conto anticipi e tale circostanza non è stata contestata. Laddove dunque non vi sia autonomia dei conti correnti dai quali emergono le reciproche partite non è possibile invocare la compensazione legale (Cass. 6558/97).

Quanto alle assunte pluralità di linee di credito a favore della fallita , il C.T.U. ha rilevato l'assenza di requisiti anche documentali dai quali desumere che il ' fido' asserito fosse di conto corrente ed ha escluso la sussistenza di ' fido mobile'.

D'altra parte il fido bancario è procedimento complesso di erogazione di credito bancario che deve svolgersi sia in accordo tra banca e cliente sia con obbligazioni a carico esclusivamente del cliente e corrisponde ad apertura di credito allorchè la banca assicura al proprio cliente di tenere a disposizione una somma di denaro rispetto ad un diritto potestativo del cliente ad utilizzarla . Le predette condizioni non risultano pattuite per iscritto tra le parti.

Peraltro l'attuale quadro normativo (art.117 d.l. 385/1993, l.154/92, delibera CICR 4.3.2003, Istruzioni Banca d'Italia del 25.7.2003) e la natura di servizio non accessorio dell'apertura bancaria impone di

ritenere che anche il relativo contratto debba essere stipulato per iscritto ed ai fini dell'opponibilità al fallimento esso debba presentare data certa. Se poi l'apertura di credito fosse stata stipulata contestualmente al contratto di conto corrente la banca incorrerebbe nei limiti probatori di cui all'art. 2722 c.c. trattandosi in ogni caso di patto aggiunto al contenuto di documento.

Né può utilmente invocarsi nella specie la citata sentenza 14470/2005 in quanto relativa a fattispecie in cui risultava pacifico in causa che il contratto di apertura di credito era disciplinato dal contratto scritto di conto corrente esistente tra le parti.

Nella specie invece non è dedotta né risulta in atti la deroga al requisito della forma scritta prevista dal CICR e dalla Banca d'Italia del dlgs 385/1993 ,ex art. 117 t.u.l.b. per essere il contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (Cass. 19941/2006,14470/2005) ,

La qualità di terzo del curatore nell'ipotesi in cui agisca al fine di ricostituire il patrimonio del fallito ed assicurare la par condicio creditorum imponeva peraltro che i relativi rapporti sorgessero in forza di contratti aventi data certa (Cass. 3657/84,4904/1992).

In comparsa di costituzione parte convenuta ha dedotto che il fallimento attore non ha individuato i contratti di cui ha chiesto la revoca , mentre in comparsa conclusionale ha contestato integralmente la esistenza di mandati all'incasso nei rapporti tra le parti.

Si osserva che tuttavia parte convenuta non ha contestato tempestivamente le modalità di svolgimento del rapporto come descritto dal fallimento attore in citazione ovvero che la società

fallita presentava alla banca le distinte contenenti l'elenco dei propri debitori e la banca provvedeva ad emettere le ricevute bancarie; l'importo riportato da esse veniva accreditato sul conto corrente di corrispondenza n°18054/1 solo in data successiva alla scadenza delle ri.ba stesse'.

La stessa attrice , a fondamento del predetto mandato , ha altresì prodotto una distinta di presentazione (doc.6) e gli estratti conto con annotazione delle singole causali degli accrediti (che fanno riferimento alla natura dell'operazione registrata come giroconto a maturazione della valuta della ricevuta bancaria presentata all'incasso).

Tali circostanze e documenti non sono stati in alcun modo contestati da parte convenuta e , d'altra parte, non possono che sottendere ad un rapporto di mandato all'incasso da parte del cliente alla banca.

Ne consegue che nell'ambito di un mandato all'incasso conferito alla banca, le relative rimesse ,aventi natura solutoria in quanto effettuate su conto scoperto o extrafido , sono autonomamente revocabili ex art. 67,comma 2,l.f. indipendentemente dalla revocabilità del mandato (Cass. 1391/2003, 16261/2002),ovvero ex art. 67,comma 1 n°2,l.f., in quanto atti solutori anormali eseguiti nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento , poiché l'anomalia del mezzo estintivo riguarda l'intera operazione e qualifica anche l'atto terminale di estinzione del debito.

Laddove poi venga altresì conferita alla banca ,nell'ambito di mandato *all'incasso, la facoltà di utilizzare* le somme incassate per l'estinzione totale o parziale di un debito verso il mandatario, benché non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni

creditorie (modalità adottata nella specie, descritta a pag.18 dell'atto di citazione e non contestata in fatto da parte convenuta), si produce un effetto sostanzialmente analogo alla cessione di crediti e l'operazione presenta funzione ,oltre che di garanzia, solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante.In tale ipotesi ,ritenuta la revocabilità delle cessioni ex art. 67 ,1° comma ,l.f. si considerano revocabili e quindi ripetibili gli importi corrisposti dai singoli debitori ceduti e percepiti dalla banca attraverso il conto corrente (Cass. 4754/2000, 1391/2003).

Contesta infine la banca convenuta la propria consapevolezza dello stato di decozione della società alla data delle rimesse di cui si richiede la revoca.

Parte attrice fonda tale consapevolezza sulla necessaria conoscenza da parte della banca della situazione patrimoniale della Filatura di Cossirano come emergente dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio.

Nel corso del giudizio è stato richiesto al C.T.U. di illustrare le informazioni di carattere economico, finanziario, patrimoniale e reddituale che emergevano dall'esame dei bilanci della Filatura Cossirano s.p.a. relativi agli esercizi 1996-2000, dei documenti accompagnatori e dell'altra documentazione, anche bancaria e contabile, ricavabile da un osservatore professionalmente qualificato come un istituto bancario.

Il perito esaminando il complesso di tale documentazione ha evidenziato che nel quinquennio antecedente l'ammissione al

concordato ,a fronte di un progressivo aumento del capitale investito , imputabile in parte all'adozione di una politica di rinnovo degli impianti ,il reddito operativo non subì alcun miglioramento, che fin dal 1996 risultava una ridottissima capacità di remunerazione del capitale proprio, che nel 1998 diventava nulla e che dunque segnalava l'assenza di convenienza ad effettuare investimenti a titolo di capitale di rischio; i risultati prodotti dalla gestione operativa non furono mai sufficienti a coprire il costo delle risorse finanziarie acquisite da terzi, vi fu costante diminuzione del margine sui prodotti venduti e progressiva perdita di competitività della gestione; la situazione finanziaria fu caratterizzata da uno scarso grado di liquidità e dal conseguente manifestarsi di fabbisogno di risorse finanziarie per compensare il divario, fabbisogno attinto da terzi, non coperto dalle risorse finanziarie fornite dal capitale circolante netto.

Il perito valutando poi gli indicatori patrimoniali ha rilevato altresì che l'azienda è stata caratterizzata nel quinquennio in esame da un margine di struttura negativo e quindi da scarsa solidità patrimoniale; la costante presenza di un margine di struttura negativo segnala l'assenza di autonomia finanziaria per l'ampliamento dell'assetto tecnico dell'impresa e la conseguente necessità di ricorrere al finanziamento esterno a titolo di debito. Nemmeno l'ammontare complessivo delle fonti di finanziamento durevole , costituite dal patrimonio netto e dai debiti oltre l'esercizio, era in grado di assicurare copertura agli investimenti realizzati ,come risultante dall'indice di copertura totale. In sostanza vi è situazione caratterizzata da un consistente indebitamento e da un patrimonio netto di esiguo

ammontare che viene tra l'altro eroso progressivamente dalle perdite di esercizio e non reintegrato in maniera adeguata.

Il C.T.U. ha posto altresì in rilievo che nonostante la delibera in data 5.5.2000 di copertura delle perdite con contestuale riduzione del capitale sociale e reintegrazione dello stesso e successivo aumento di capitale sociale da offrire in opzione all'unica socia, alla data di predisposizione del bilancio al 31.12.2000 non vi era ancora stata alcuna sottoscrizione del capitale sociale in aumento e ciò risulta anche dalla relazione del Collegio Sindacale.

Inoltre dall'esame degli estratti conto di Banca Intesa riferiti al biennio antecedente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo risulta la presenza di un costante e rilevante scoperto di conto corrente con frequente ritiro di RI.BA. subito ripresentate.; nella nota integrativa al bilancio al 31.12.1996 ed al 31.12.1997 si segnala una dilazione dei termini di pagamento richiesti dalla clientela.

Evidenzia altresì il C.T.U. che nel corso del dicembre 1996 ,per favorire la riduzione dell'esposizione finanziaria a breve , è stato emesso un prestito obbligazionario di £800.000.000 , sottoscritto fino al 31.12.1997 per £600.000.000.Nel corso dell'anno 1998 l'intero prestito obbligazionario è stato rimborsato anticipatamente.

Tale dato assume rilevanza in quanto in aziende a ristretta compagine sociale è normale che il prestito obbligazionario venga collocato presso i soci , ma in un anno (1998) particolare e di evidente difficoltà ,proprio gli obbligazionisti ottengono il rimborso del proprio credito ben otto anni prima della scadenza, dimostrando così

sostanzialmene sfiducia nella gestione che in effetti rivelava un esercizio con perdite effettive molto elevate.

Nel predetto periodo non sono mai stati stanziati accantonamenti per rischi su crediti commerciali; nel bilancio al 31.12.1999 si è proceduto all'estinzione per accertata insolvenza di crediti per complessivi £445.717.220 a fronte dei quali non era stato iscritto alcun fondo rettificativi. Il Collegio sindacale nel rapporto al bilancio 31.12.1998 ha posto in evidenza un utilizzo non corretto degli affidamenti bancari ed in particolare dei castelletti per supplire a carenze finanziarie derivanti da notevoli esborsi sostenuti per investimenti e non ancora coperti da finanziamenti a medio termine richiesti; nella relazione al bilancio 31.12.1999 gli amministratori segnalavano il persistere dello squilibrio rappresentato da un indebitamento consolidato sproporzionato rispetto agli investimenti a medio e lungo termine effettuati ed evidenziavano la necessità di richiedere nuovi apporti ai soci in conto capitale; nell'esercizio 2000 il collegio sindacale rilevava che la rivalutazione di un fabbricato non poteva e doveva trovare giustificazione unicamente nel tentativo di coprire perdite. I documenti accompagnatori al 31.12.2000 comunicano la situazione di dissesto ,peraltro già grave negli esercizi precedenti.

Nelle relazioni accompagnatorie al bilancio emerge la crisi del mercato e la progressiva invadenza dei produttori provenienti da paesi con strutture di costo assai più competitive, nei bilanci figura un'appostazione del passivo (altri debiti) in costante crescita che non trova dettaglio o commento nei documenti accompagnatori .

Si rileva che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha messo in luce che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si caratterizza per un intreccio tra il profilo oggettivo dell'insolvenza ed il profilo soggettivo della sua conoscenza e che pertanto occorre fare riferimento, utilizzando lo strumento delle presunzioni, alla esistenza di segni concreti esteriori della insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria.

Ciò premesso deve considerarsi che la banca è operatore qualificato che dispone di informazioni supplementari rispetto ad altri operatori ed in particolare può avvalersi della ' centrale rischi', di studi su comparti omogenei, di informative di altri concorrenti,clienti e fornitori.

Alla luce dunque dei rilievi sopra svolti può ritenersi che a tale tipo di operatore il dato dell'insolvenza apparisse chiaro nell'ultimo biennio in questione in quanto emergente dai bilanci della società, bilanci conoscibili e da cui la banca certamente doveva trarre informazioni anche solo alla luce dell'andamento del conto corrente.

Ritiene dunque il Giudicante che possa ritenersi adeguatamente provata la consapevolezza dello stato di decozione della società fallita nel periodo cui si riferiscono le rimesse di cui si chiede la revoca.

Pertanto le rimesse effettuate nell'anno anteriore la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo e pari ad euro 1.492.318,79 devono essere dichiarate inefficaci ex art. 67, comma 2 l.f. e conseguentemente revocate; analogamente le operazioni inerenti l'accreditamento delle ri.ba sul conto di corrispondenza n°18054/1 nel biennio anteriore l'ammissione al concordato, devono essere

dichiarate inefficaci ex art. 67 comma primo n°2 e pertanto revocate per l'importo di euro 3.065.151,04.

Per l'effetto la convenuta deve essere condannata a pagare all'attore la somma di euro 4.557.469,83 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (avendo la presente azione natura costitutiva) al saldo.

In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 32.000 di cui euro 1500 per spese, euro 7289 per diritti ed il residuo per onorari, oltre accessori di legge devono essere rifuse dalla convenuta all'attore.

In considerazione della soccombenza, le spese di C.T.U. già liquidate in euro 26.000 oltre accessori di legge devono essere sostenute da parte convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,ogni altra istanza ed eccezione disattesa,così provvede:

1) dichiara inefficaci e per l'effetto revoca ex art. 67,comma 2 l.f., le rimesse bancarie, meglio specificate in motivazione, di importo pari ad euro 1.492.318,79 condannando la convenuta a pagare all'attore la predetta somma oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;

2) dichiara inefficaci e per l'effetto revoca le operazioni di accreditamento meglio specificate in motivazione per l'importo di euro 3.065.151,04 condannando la convenuta a pagare all'attore la predetta somma oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;

3) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in euro 32.000 oltre accessori di legge come da motivazione;

4) condanna la convenuta a pagare le spese di C.T.U. già liquidate in euro 26.000 oltre accessori di legge, come da motivazione.

Così deciso in Bergamo, il 20.12.07

Il G.U.

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria il

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in cancelleria
il 23 GEN. 2008